

in 25 anni di gestione dell'Udinese. Onore alle donne di Tavagnacco, e ne sarebbe contento anche il vecchio Mao (non ha detto che le donne tengono su metà cielo?)! Forse Pozzo dovrebbe prendere un bel giorno il mister del Tavagnacco per il dopo-Guidolin...

Bart Fercotti
Udine

NUOVO STADIO

Più attenzione ai disabili

■ Viste le tante innovazioni da introdursi con il nuovo Stadio Friuli di Udine, sembra proprio il momento giusto per ricordarsi di far sì che all'interno della progettazione del nuovo impianto non siano trascurati alcuni elementi funzionali apparentemente imprescindibili. I completa-

grossi imbarazzi a carico dei disabili che possono frequentare le gradinate del nostro amato Stadio di Udine. Sarebbe inoltre anche provvidenziale la previsione di un versante di risalita alle gradinate integrato dalla sola modalità "solo scivolo" l'unica apparentemente in grado, in sé, di garantire l'accesso confortevole allo Stadio di Udine ad ogni categoria di portatore di handicap o disabile motu suo.

Valentino Deotti
Portatore di paralisi spastica
Gemona

IL 2 GIUGNO

Il significato di una festa

■ 2 giugno, festa della Repubblica. A me sembra ovvio pensare al primo articolo della Costituzione: la base, il lavoro. Sintesi



■ ■ Questa vecchia foto (1942) ritrae un gruppo di alpini tutti friulani della divisione "Pusteria" battaglione "Bolzano" in Montenegro. La fotografia è stata inviata da Giorgio Cecere.

estrema ed estrema chiarezza. Dietro al lavoro ci troviamo la dignità e dietro di questa, ci troviamo l'uomo. Se scardiniamo questi elementi interconnessi, perdiamo il senso. Questi tempi non hanno bisogno di molti sforzi per vedere sfaldarsi queste basi così elementari sulla carta. Inutile fare finta di essere positivi, la situazione è critica e sapere cosa si ha di fronte significa assumersi responsabilità e determinazione nell'affrontarla. Così come è, non come ci viene descritta o proclamata dalle varie

voci che si alternano nel panorama mediatico (più che non politico). Il 2 giugno vedrà il suo centro nella sfilata militare di Roma. Non amo la retorica, ma avendo a mente il già citato articolo della Costituzione, io ci vedrei sfilare la società civile, dai lavoratori, agli studenti, alla gente comune. Invece sfileranno i militari... Non riesco a capire quale sia il nesso. Ho ascoltato che si onora in tal modo il loro operato nei vari teatri di guerra. Ma continuo a non cogliere il nesso. Le Forze Armate non hanno la loro

giornata il 4 novembre, periodo troppo lugubre? Immagino le varie truppe schierate, le Freccie Tricolori che sorvolano il Vittoriale, i mezzi e i politici... Immagino, per logica e buon senso, che visto la crisi, la disoccupazione, le difficoltà del paese, sfileranno a titolo gratuito. Temo rimarrò deluso. Diranno che le spese sono altre, che si è rinunciato al ricevimento degli ambasciatori al Quirinale, ma non a questo. Avrei atteso un atto di responsabilità sia da parte dei vertici militari che dalle

lerà un'amichevole discussione sulle mutazioni climatiche. Ma ogni anno si ripete la pazzia della primavera. A tal proposito è curioso leggere un grande del passato. "Egli è pur vero che l'ordine antico delle stagioni par che vada pervertendosi. Qui in Italia è voce e querela comune, che i mezzi tempi non vi son più: e in questo smarrimento di confini, non vi è dubbio che il freddo acquista terreno. Io ho udito dire a mio padre, che in sua gioventù, a Roma, la mattina di Pasqua di resurrezione, ognuno si rivestiva da state. Adesso chi non ha bisogno di impegnar la camicia, vi so dire che si guarda molto bene di non alleggerirsi della minima cosa di quelle ch'ei portava nel cuor dell' inverno" Giacomo Leopardi nello Zibaldone.

Mauro Luglio
Monfalcone

Più vincoli ai contratti a termine E le imprese bocciano la riforma

Quali modifiche ha introdotto la Riforma Fornero riguardo i rapporti di lavoro a termine?

Il contratto di lavoro a termine, disciplinato dal D.Lgs. n. 368/2001, consente di apporre una scadenza al contratto di lavoro subordinato nel caso in cui esistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Le ragioni del contratto a termine devono però essere definite nel contratto stesso ed oggettivamente verificabili.

Nell'ipotesi in cui la causale adottata per l'assunzione a tempo determinato non sia riconducibile alle previsioni in-

dicate nell'art.1 del D.Lgs. n. 368/2001, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato sin dalla data di instaurazione. Il rapporto di lavoro a termine può essere prorogato, a scadenza, una sola volta e solamente per i contratti che avevano durata iniziale inferiore ai 3 anni e inoltre la proroga deve riguardare l'attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato originario. E' importante sottolineare che l'attuale normativa disciplina una durata massima di 36 mesi a tempo determinato nell'arco di tutta la vita lavorativa del dipendente presso il medesimo

datore di lavoro.

A seguito della riforma del lavoro attuata dal ministro Fornero (legge n. 92/2012) è stata apportata una sostanziale modifica al D.Lgs. n. 368/2001: infatti è stata prevista una nuova tipologia di rapporto di lavoro a termine (c.d. acausale). Pertanto, solo nel caso di primo rapporto di lavoro a termine con il lavoratore, senza possibilità di effettuare alcuna proroga alla scadenza del contratto, si può procedere ad assumere senza che sussistano le ragioni indicate nell'art. 1 del D.Lgs. n.368/2001.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia già assunto in pas-

sato il lavoratore non avrà più la possibilità di optare per il contratto a termine senza causale. Il contratto acausale può essere stipulato per una durata massima di 12 mesi; al termine del periodo il contratto potrà continuare al massimo per 50 giorni (con le relative maggiorazioni di retribuzione), venir trasformato a tempo indeterminato oppure risolversi.

dottor Marco Buccile
Studio Buccile
consulente del lavoro

Videosorveglianza nei condomini al sì basta il 51%

Qual è la normativa relativa alla installazione di impianti di videosorveglianza in con-

dominio?

La Legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 (di attuazione della Riforma Condominiale) modifica - nel senso dell'integrazione e dell'aggiornamento - gli articoli del nostro Codice Civile dedicati alla materia condominiale, regolando anche la casistica dell'installazione di impianti di videosorveglianza in condominio. Il nuovo articolo del codice civile 1122 ter, inserito dalla Riforma e rubricato "Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni" recita così: "Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136". E' stabilito quindi che la maggioranza con cui può essere deliberata tale tipo di installazio-

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

ne è quella degli intervenuti all'assemblea, se costituenti almeno la metà del valore dell'edificio.

L'argomento farà sicuramente parte dei prossimi ordini del giorno delle future assemblee condominiali alle quali come auspicio parteciperanno anche tecnici del settore al fine di valutare, unitamente ai condomini, non solo la tipologia di installazione e la tecnologia relativa ma anche e soprattutto le aree che devono essere sottoposte a video-controllo.

Vito Savino, ragioniere
amministratore di condominio